

LINEE GUIDA PER ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI GESTIONE ORDINARIA

ARTICOLO 1 ISTITUZIONE ALBO DEI PROFESSIONISTI LEGALI ESTERNI

Per l'individuazione e il conferimento degli incarichi di assistenza legale e rappresentanza in giudizio degli Avvocati è previsto un Albo di Professionisti ad hoc.

ARTICOLO 2 REQUISITI

L'iscrizione nell'Albo avviene su richiesta del Professionista Avvocato, singolo o associato, fermo restando che l'incarico professionale è sempre conferito all'avvocato in via personale.

Il Professionista Avvocato, singolo o in forma associata, dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Cittadinanza italiana (ovvero cittadinanza in uno degli Stati membri dell'Unione Europea)
- Godimento dei diritti civili e politici;
- Non aver riportato condanne penali passate in giudicato e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, decisioni civili o provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- Iscrizione all'Albo degli Avvocati da almeno 3 anni, senza aver riportato provvedimenti e/o sanzioni disciplinari interdittive dal Consiglio distrettuale di disciplina;
- Essere in possesso dei requisiti generali a contrarre con la P.A. da attestare mediante autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 da produrre contestualmente alla richiesta di iscrizione all'Albo da parte del Professionista interessato.
- Essere in possesso per tutta la durata dell'incarico, dei requisiti di carattere generale in analogia con quanto previsto dall'articoli 94 e 95 D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- Non aver rappresentato e difeso negli ultimi due anni soggetti controparti di Fondazione E.N.P.A.I.A. La difesa di controparte non deve essere stata assunta né da colleghi associati né da colleghi di studio non associati.
- Aver patrocinato nell'ultimo biennio almeno 15 cause per ciascuna sezione per la quale viene richiesto l'inserimento.
- Assenza di conflitti di interesse, anche potenziali, con Fondazione E.N.P.A.I.A., tenuto anche conto di quanto disposto dal Codice Deontologico Forense.
- Non avere contenziosi in essere e/o pregressi con la Fondazione come parti in causa ovvero come procuratori di controparti della Fondazione E.N.P.A.I.A. o del suo legale rappresentante p.t.
- Non essere stato revocato dal mandato ricevuto dalla Fondazione nell'ultimo triennio.
- Non aver rinunciato, senza giustificato e comprovato motivo, agli incarichi conferiti dalla Fondazione nell'ultimo triennio;
- Essere in possesso dell'assicurazione obbligatoria RC professionale ed essere in regola con le altre eventuali prescrizioni obbligatorie in materia assicurativa.
- Avere comprovata esperienza professionale in relazione alle materie per le quali si richiede l'iscrizione, da dichiarare e autocertificare ai sensi del D.P.R. 445/2000 nel proprio *curriculum vitae*

mediante l'indicazione del numero di controversie effettuate al momento della richiesta di iscrizione in almeno una delle seguenti sezioni di iscrizione:

1. Diritto Civile: Assistenza stragiudiziale e giudiziale con patrocinio presso le Magistrature Civili: Tribunale, Corte di Appello, Cassazione Civile
 2. Diritto del Lavoro e Previdenziale: Assistenza stragiudiziale e giudiziale con patrocinio presso il Tribunale in veste del Giudice del Lavoro, Corte di Appello, Cassazione Civile
 3. Diritto Amministrativo: Assistenza stragiudiziale e giudiziale con patrocinio presso le Magistrature Amministrative: T.A.R., Consiglio di Stato
 4. Diritto Penale: Assistenza stragiudiziale e giudiziale con patrocinio presso: Tribunale, Corte di Appello, Cassazione Penale;
 5. Diritto Tributario: Assistenza stragiudiziale e giudiziale con patrocinio presso: Corti di Giustizia Tributaria; Cassazione.
- Essere in regola con l'acquisizione dei crediti riconosciuti per la formazione continua degli Avvocati.

Tutti i requisiti di cui al presente articolo dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda di iscrizione. Il mancato possesso anche di uno solo degli stessi comporta l'esclusione dalla procedura qui disciplinata.

I requisiti richiesti devono inoltre permanere per tutta la durata di iscrizione all'Albo dei Professionisti. L'eventuale perdita dei requisiti di cui sopra deve essere comunicata tempestivamente dall'Avvocato alla Fondazione, pena l'immediata cancellazione dall'Albo.

ARTICOLO 3 FORMAZIONE E TENUTA DELL'ALBO

L'iscrizione all'Albo avviene su domanda del Professionista, redatta secondo apposito Modello predisposto dalla Fondazione e pubblicato sul sito istituzionale www.enpaia.it, nella sezione "Bandi di Gara e Contratti", sottosezione "Albo Avvocati e Notai".

Le domande di iscrizione potranno essere presentate a far data dal 01/06/2026 inviando tutta la documentazione completa all'indirizzo contenzioso@pec.enpaia.it indicando in oggetto: "Domanda iscrizione Albo 2026 – NOME PROFESSIONISTA/STUDIO LEGALE"

Per le domande che in sede di valutazione saranno considerate incomplete e/o inesatte, è facoltà della Fondazione E.N.P.A.I.A. richiedere integrazioni e/o chiarimenti e/o regolarizzazioni, che dovranno essere fornite dagli interessati entro un termine perentorio di 15 giorni, a pena della mancata iscrizione nell'Albo dei Professionisti.

È sempre onere dei soggetti già iscritti nell'Albo comunicare tempestivamente qualunque variazione inerente la sussistenza dei requisiti dichiarati al momento dell'iscrizione nell'Albo medesimo, pena l'immediata cancellazione dall'Albo.

Nel caso di domanda di iscrizione presentata da uno Studio Associato, fermo restando tutto quanto sopra, valgono le seguenti disposizioni:

- La domanda di iscrizione non potrà essere presentata sia dal libero professionista che dallo Studio Associato di appartenenza.
- Non è ammessa la presentazione della domanda da parte di più professionisti del medesimo Studio Associato.
- Ai fini del conferimento di incarico, il libero professionista e lo Studio costituiscono un *unicum*;

- Per i singoli conferimenti di incarico, nell'ipotesi in cui lo Studio Associato si avvalga di più professionisti, verrà riconosciuto comunque un unico compenso secondo quanto pattuito al successivo art.9 del presente Disciplinare.

ARTICOLO 4

ESITO DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE

Qualora la Fondazione E.N.P.A.I.A., entro trenta giorni, non comunichi ai Professionisti che hanno richiesto l'iscrizione la necessità di eventuali integrazioni/modifiche della documentazione presentata, il silenzio della Fondazione equivarrà a provvedimento di accoglimento della richiesta di iscrizione.

Qualora la Fondazione E.N.P.A.I.A. richieda chiarimenti in merito alle dichiarazioni presentate in sede di iscrizione, il termine per la valutazione viene interrotto, previo avviso agli interessati, sino a che il soggetto non fornisca i chiarimenti e/o le integrazioni richieste.

A fronte dell'esito positivo del procedimento di iscrizione, i Professionisti sono ritenuti idonei anche a partecipare alle procedure di affidamento degli incarichi per i quali la Fondazione E.N.P.A.I.A. intende avvalersi dell'Albo.

All'esito delle verifiche, la Fondazione E.N.P.A.I.A. provvederà a pubblicare l'Albo dei legali esterni sul sito istituzionale.

ARTICOLO 5

SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DALL' ALBO

La Fondazione E.N.P.A.I.A. si riserva la facoltà di sospendere e/o cancellare l'iscrizione dall'Albo dei Professionisti al verificarsi delle condizioni di cui appresso.

Si procede alla sospensione dell'iscrizione del Professionista in caso di:

- sopravvenienza di un conflitto di interessi potenziale o apparente con la Fondazione E.N.P.A.I.A.;
- siano in corso procedimenti penali per qualsiasi reato che incida o che si rifletta in modo negativo sulla moralità o serietà del Professionista. In detto caso, è fatto obbligo per il Professionista di darne comunicazione ai sensi del D.P.R 445/2000, non appena ne abbia notizia, pena l'immediata cancellazione dall'Albo.

La Fondazione provvederà alla cancellazione dall'Albo dei professionisti nei seguenti casi:

1. Perdita, definitiva o temporanea, di anche uno solo dei requisiti necessari per l'iscrizione previsti dall'articolo 2 delle presenti Linee Guida;
2. Omessa comunicazione della perdita anche di uno solo dei requisiti indicati all'articolo 2 necessari per l'iscrizione;
3. Rinuncia ad un incarico senza giustificato motivo;
4. Revoca del mandato;
5. Assenza di puntualità e diligenza richiesta nell'espletamento degli incarichi loro affidati;
6. Inadempienza all'obbligo di aggiornamento sullo stato dell'incarico e/o giudizio;
7. Sopravvenienza di un conflitto di interessi reale;
8. Formalizzazione della richiesta di cancellazione.

La cancellazione dall'Albo comporta l'immediata e insindacabile revoca di tutti gli incarichi sino a quel momento affidati al professionista e non ancora conclusi, fatta salva la corresponsione degli onorari per le

attività effettivamente espletate purché le relative note pro-forma vengano trasmesse entro 6 mesi dalla conclusione dell'attività di cui si richiede il pagamento.

Il professionista cancellato nei casi di cui ai punti 1, 2, 3, 4 non potrà essere più essere iscritto all'Albo.

ARTICOLO 6

AFFIDAMENTO INCARICHI

L'incarico esterno di patrocinio legale si configura quale incarico di natura essenzialmente fiduciaria ed è ricompreso nell'alveo del contratto d'opera professionale di cui all'articolo 2230 del Codice Civile.

L'iscrizione nell'Albo, non garantisce in alcun modo ai Professionisti accreditati il diritto a pretese di assegnazione di incarichi da parte della Fondazione E.N.P.A.I.A.. La *ratio* della composizione dell'Albo è infatti quella di garantire l'individuazione del soggetto più idoneo all'incarico nel rispetto dei principi di rotazione, economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità.

La Fondazione si riserva il diritto di scegliere i Professionisti tra quelli iscritti nell'Albo in base a proprie valutazioni e motivazioni, anche connesse all'oggetto, all'importanza della controversia e alle competenze necessarie per espletare l'incarico. Qualsiasi istanza di chiarimento da parte di altri Avvocati iscritti, salvo i casi previsti dalla Legge, sarà considerata del tutto inammissibile.

La Fondazione si riserva il diritto di derogare eccezionalmente al principio di rotazione per le motivazioni appresso indicate che costituiscono un elenco esemplificativo e non esaustivo:

- Prosecuzione di contenziosi nei gradi successivi a quello di cui all'affidamento;
- Nei casi di complementarità con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto di un servizio legale già in affidamento ad un professionista;
- Nel caso di giudizi aventi ad oggetto la trattazione di discipline di particolare complessità, delicatezza o rilevanza il cui approccio richieda il possesso di una idonea e specifica esperienza professionale. In tal caso è facoltà della Fondazione E.N.P.A.I.A. di affidare l'incarico a soggetti anche non ricompresi nell'Albo.

La scelta del soggetto individuato di volta in volta sarà oggetto di specifico provvedimento da parte del Presidente della Fondazione su proposta del Direttore Generale, scegliendo un avvocato tra quelli inseriti nel costituendo Elenco in base alla sottocategoria di interesse.

La Fondazione E.N.P.A.I.A. provvederà a formalizzare il conferimento dell'incarico di patrocinio legale con contestuale assunzione dei relativi oneri di spesa sulla base della Convenzione vigente.